

Comune di Iglesias

Provincia del Sud Sardegna

Il Collegio dei Revisori

Parere n. 2 del 14 marzo 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di marzo, i sottoscritti Francesco Salaris, Anna Giacomina Di Marco e Sergio Casu revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 51 del 13 ottobre 2022, si sono riuniti ai sensi dell'art. 234 e ss del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Collegio procede all'esame della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2024 avente ad oggetto:

“Variazione di Bilancio e DUP 2024-2026 esercizio 2024.”

In apertura di seduta, il Collegio procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra e dei relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile.

Premesso che:

- l'art. 163, comma 7 del D. Lgs stabilisce che in esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3 quinquies;
- l'art. 15, comma 4 del D.L. 77/2021 stabilisce: ((4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118));

- l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 2, prevede che le variazioni al bilancio siano di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 - quater;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- gli articoli 186 e 187 del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), così come integrati e modificati dai suddetti D. Lgs nn. 118/2011 e 126/2014, riguardano, rispettivamente, le disposizioni in materia di risultato contabile di amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione;
- l'art. 187, comma 3, recita: “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;
- l'art. 187, comma 3-quinquies dispone: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta;
- l'art. 187, comma 3-quater prevede che: “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al

bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

- l'art. 239 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Organo di revisione esprima il proprio parere su ogni variazione al bilancio.

Rilevate:

le richieste urgenti pervenute dai responsabili dei settori di incrementare taluni stanziamenti in entrata per effetto di maggiori entrate; considerato che le variazioni richieste rivestono il carattere dell'urgenza in quanto necessarie ad attivare rapidamente gli interventi cui sono riferiti e si fa, pertanto, ricorso alla disposizione in deroga di cui all'articolo 42, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato:

- che l'Ente intende apportare al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e al DUP le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come risultanti dai prospetti allegati alla proposta oggetto di analisi;
- che l'urgenza è dettata dalla necessità di poter spendere tempestivamente le maggiori somme previste.

Verificato:

il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- l'art. 239 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che l'Organo di revisione esprima il proprio parere su ogni variazione al bilancio;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- Regolamento comunale di contabilità.

Per quanto sopra esposto, il Collegio Unico,

Esprime

parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000, in merito alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2024 avente ad oggetto: **“Variazione di Bilancio e DUP**

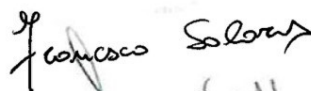
2024-2026 esercizio 2024.” in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni in analisi risultando mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 6, e all’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all’Ente.

Il Collegio dei revisori

Francesco Salaris



Anna Giacomina Di Marco



Sergio Casu

